



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI  
FARMACI VETERINARI

Ufficio II DGSAF – Sanità animale ed anagrafi: profilassi pianificate e  
zoonosi, anagrafi degli animali  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica  
N. prot. DGSAF in Docspa/PEC

Regione Veneto  
Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare  
PEC: [area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it](mailto:area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it)

Registro – classif: I.4.c.b/2012/5

Allegati: 1

E, p.c.

Regioni e Province Autonome  
Assessorati alla sanità  
Servizi veterinari  
LORO SEDI

**OGGETTO: anagrafe apistica – richiesta  
chiarimenti.**

CSN  
c/o IZS Abruzzo e Molise  
Teramo  
PEC: [protocollo@pec.izs.it](mailto:protocollo@pec.izs.it)

Si fa riferimento alla Vs. richiesta di cui all'oggetto, che ad ogni buon fine si allega alla presente, per fornire i seguenti elementi di chiarimento:

- “cambio di sede legale rispetto al codice apicoltore”: seppure il codice aziendale assegnato in apicoltura è legato alla figura dell'apicoltore che ne fa richiesta in relazione alla sede legale dichiarata, si ritiene tuttavia necessario procedere alla chiusura del codice precedentemente assegnato ed alla acquisizione di un nuovo codice aziendale nel caso di trasferimento in altro Comune della sede legale; quanto suddetto al fine di semplificare la gestione anagrafica degli apicoltori e dei propri allevamenti nonché allo scopo di facilitare l'individuazione dei Servizi veterinari competenti per territorio.

- “cambio di ragione sociale a parità di sede legale”: si ritiene possibile assegnare lo stesso codice già rilasciato naturalmente a condizione che, anche in considerazione di quanto suddetto, non sussista una variazione della sede legale.

- relativamente alle “verifiche procedurali (validazione)”, la scrivente Direzione Generale ritiene essenziale, soprattutto in questa fase di implementazione della Banca Dati Apistica nazionale, semplificare ed agevolare al massimo la registrazione degli apicoltori e dei propri allevamenti, considerando la validazione come *“una presa d'atto”* delle informazioni comunicate e/o inserite nel sistema *“ad eccezione di informazioni palesemente erranee o non corrispondenti al vero, fatta naturalmente”*

Referente del procedimento: Dr. Alessandro Pastore – email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it) - Tel: 06.59946899

Referente dell'Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco – email: [lrुocco@sanita.it](mailto:lrुocco@sanita.it) – Tel: 06.59946755

Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)

salva la possibilità di una verifica a posteriori da effettuarsi sia a livello documentale che attraverso opportune verifiche in campo” (così come comunicato con nota del Ministero della Salute prot. 0020305 del 03/08/2015). Naturalmente tale procedura non deve escludere una valutazione effettuata da parte dell’Autorità competente circa la congruità e la regolarità delle richieste effettuate; si fa riferimento, ad esempio, alle richieste di registrazione di apiari/postazioni ad “alveari zero”, pratica in evidente contrasto con quanto stabilito dalla legislazione vigente (in particolare la Legge 313/2004 identifica l’apiario come un insieme unitario di alveari e l’alveare come l’arnia contenente una famiglia di api). Infine, in riferimento alla necessità di validazione di apiari non insistenti sul proprio territorio, ma collegati ad apicoltori con sede legale nella propria ASL di competenza, si ritiene indispensabile una fattiva collaborazione dei diversi Servizi veterinari competenti sullo stesso apicoltore al fine di verificare la correttezza, mediante verifiche in campo, delle informazioni comunicate e/o registrate nel sistema.

- in merito alla possibilità dell’applicazione di sanzioni, come noto la normativa nazionale vigente al momento non prevede un impianto sanzionatorio specifico; tuttavia nelle more di una possibile predisposizione di uno specifico decreto sanzionatorio, i Servizi veterinari hanno la facoltà di adottare le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 196/1999 per le violazioni inerenti la gestione anagrafica degli allevamenti. Occorre inoltre ricordare che, analogamente agli altri settori zootecnici, anche in apicoltura è possibile utilizzare lo strumento della prescrizione per quelle violazioni previste dall’art. 4 del Decreto Legislativo 29 gennaio 2004, n. 58. A tale riguardo si evidenzia inoltre che lo scrivente Ufficio sta definendo il modello di check-list da utilizzare per i controlli in apicoltura, modello che sarà condiviso, come da prassi, con le Regioni e Province autonome.

Ringraziando per la cortese attenzione, si prega di assicurare la massima diffusione alla presente nota si resta a disposizione per ogni eventuale informazione.

IL DIRETTORE GENERALE

\*F.to Silvio Borrello

\* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente del procedimento: Dr. Alessandro Pastore –email: [a.pastore@sanita.it](mailto:a.pastore@sanita.it) - Tel: 06.59946899

Referente dell’Ufficio II: Dr. Luigi Ruocco – email: [l.ruocco@sanita.it](mailto:l.ruocco@sanita.it) – Tel: 06.59946755

Pec: [dgsa@postacert.sanita.it](mailto:dgsa@postacert.sanita.it)